

<u>TESTO IN VIGORE</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p align="center">TITOLO VI. N.O.I.F.- CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE</p> <p align="center">Art. 77 Controllo sulle Leghe</p> <p>La F.I.G.C., a norma dell'art. 24 dello Statuto, esercita il controllo finanziario sulla gestione delle Leghe nei limiti delle attività e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale.</p> <p align="center">Art. 78 Composizione della Co.Vi.So.C.</p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. si compone di un Presidente e di quattro membri nominati, per due anni, dal Consiglio Federale fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie giuridico-contabili ed economico-finanziarie.</p> <p>3. La F.I.G.C. garantisce il regolare funzionamento della Co.Vi.So.C. ed assicura alla Commissione i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti negli albi</p>	<p align="center">TITOLO VI. N.O.I.F.- CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE</p> <p align="center">Art. 77 Controllo sulle Leghe</p> <p align="center">ABROGATO</p> <p align="center">Art. 78 Co.Vi.So.C.</p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui due su designazione del Presidente della Commissione vigilanza e controllo società professionistiche del CONI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p> <p>3. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei</p>

<p>professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.</p> <p>4. L'attività preparatoria ed attuativa della Co.Vi.So.C. è coordinata da un professionista esperto nelle materie indicate al comma 2.</p> <p>5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale; agli stessi soggetti, tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio, è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette alla vigilanza salvo deroga concessa dal Presidente Federale. Tale divieto permane sino a due anni dopo la cessazione dell'incarico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 79 Attività consultive</p> <p>La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente della F.I.G.C. ai fini dell'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione stessa nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico e fornisce pareri su questioni di propria competenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 80 Attività di controllo</p> <p>Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche. Nell'ambito della sua attività la CO.VI.SO.C. può proporre l'attivazione di inchieste e procedimenti disciplinari.</p>	<p>dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori dei conti o nell'albo dei consulenti del lavoro.</p> <p>4. L'attività preparatoria ed attuativa della Co.Vi.So.C. è coordinata da un professionista esterno iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperto nelle materie contabili, finanziarie e giuridiche.</p> <p>5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei comma precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p> <p style="text-align: center;">Art. 79 Attività consultive</p> <p>La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente della F.I.G.C. per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico. Inoltre, fornisce pareri su questioni di propria competenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 80 Attività di controllo</p> <p>1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 81 Poteri sanzionatori</p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>3. Il Presidente Federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 82 Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</p> <p>La proposta di cui all'art. 81, comma 2 è vincolante per la F.I.G.C.-</p>	<p>2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) proporre al Consiglio Federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario; c) proporre al Consiglio Federale modalità di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub b); d) proporre al Consiglio Federale la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub c) per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all'attività sportiva. <p>3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 81 Poteri sanzionatori</p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>3. Il Presidente della F.I.G.C. può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 82 Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 83 Regolamento interno della Co.Vi.So.C.</p> <p>La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 84 Rendicontazione delle attività sociali</p> <p>La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C., idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Co.Vi.So.C. i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83 Regolamento interno della Co.Vi.So.C.</p> <p>La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno predisposto ed approvato dal Consiglio Federale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 84 Contabilità e bilancio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la F.I.G.C. il bilancio annuale e la relazione semestrale, secondo quanto previsto dal successivo art. 85. 3. Il bilancio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e in conformità al piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. 4. Il bilancio delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nell'albo tenuto dalla CONSOB. <p style="text-align: center;">Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.</p> <p>A) adempimenti delle società della Lega Nazionale Professionisti</p>
---	--

I. Bilancio d'esercizio.

A. Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale, alla relazione contenente il giudizio della società di revisione, nei casi previsti dal successivo art. 88, al verbale di approvazione, alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.

B. Gli obblighi di cui alla precedente lettera A si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2433 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Co.Vi.So.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.

C. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) rendiconto finanziario;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione

<p><u>II. Relazione semestrale.</u></p> <p>A. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.</p> <p>B. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verificano i presupposti.</p> <p>C. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.</p> <p>D. Le note esplicative ed integrative devono:</p> <p>a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;</p> <p>b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;</p> <p>c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.</p> <p><u>III. Prospetto RI con indicazione del rapporto ricavi/indebitamento.</u></p>	<p>di cui al primo comma.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale;</p> <p>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) rendiconto finanziario;</p> <p>f) verbale di approvazione;</p> <p>g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del <i>pro-rata temporis</i>.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p>
---	---

<p>A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D.</p> <p>B. Le società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla relazione semestrale, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati.</p> <p>C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il prospetto RI riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto RI, con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, (b) il prospetto RI, con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.</p> <p>D. Per la determinazione del rapporto "ricavi/indebitamento", i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni; i proventi derivanti dalle convenzioni con Enti e società radio-televisive e altri relativi ad operazioni di pubblicità e</p>	<p>b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p> <p><u>IV. Budget</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare:</p> <p>a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio; d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>
--	---

concessioni varie; i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da negoziazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (ivi compresi i premi di valorizzazione ed i proventi da compartecipazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; i ricavi derivanti dalla cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti da contributi periodici, sia federali, sia dei soci, sia di Enti vari corrisposti con carattere di continuità da almeno tre esercizi.

Se alla data del 31/12 il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI di cui alla precedente lettera C (a).

I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

L'indebitamento da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per debiti di compartecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra

V. Report consuntivo

1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

VI. Emolumenti

1. Le società devono far pervenire alla Lega Nazionale Professionisti, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro la data di chiusura di ciascun trimestre, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente.

2. La Lega Nazionale Professionisti, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente.

VII. Ritenute e contributi

Le società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera,

debiti e crediti. La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività calcistica. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni biennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci certificati o, per le società che non abbiano l'obbligo della certificazione dei bilanci, che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione iscritta all'Albo speciale ex art. 161 D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998.

Il parametro di riferimento è stabilito nella misura minima di 3 unità di ricavo per 1 unità di indebitamento.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla società.

IV. Prospetto PA con indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale

riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

VIII. Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.

2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:

- a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi;
- b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli

<p>A. Le società, entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre dell'esercizio (31 dicembre, 30 giugno), devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera D.</p> <p>B. Le Società, nei termini previsti nei precedenti paragrafi I e II lettera A, devono far pervenire alla Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della relazione semestrale approvati.</p> <p>C. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le società devono far pervenire alla Co.Vi.So.C. (a) il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, (b) il prospetto PA con l'indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.</p> <p>D. Per la determinazione del rapporto "patrimonio netto contabile/attivo patrimoniale", il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti, risultanti dalla contabilità.</p>	<p>che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.</p> <p>4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre.</p> <p>5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p>B) adempimenti delle società della Lega Professionisti Serie C</p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal
---	--

<p>La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C.</p> <p><u>V. Prospetto PD con indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori</u></p> <p>A. Nel “Prospetto PA”, le società devono evidenziare un distinto “prospetto PD” riferito al solo attivo patrimoniale costituito dai beni immateriali relativi ai diritti alle prestazioni dei calciatori, con l’indicazione del rapporto patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, calcolato ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera B.</p> <p>B. Per la determinazione del rapporto “patrimonio netto contabile/ diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori si intendono quelli iscritti sotto tale voce nella contabilità sociale.</p> <p>C. La misura minima del parametro di riferimento è stabilita dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C.</p> <p>I prospetti di cui ai paragrafi III, IV e V devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile; ai prospetti deve essere unita una dichiarazione con la quale il legale rappresentante della società e il soggetto responsabile del controllo contabile attestino la veridicità delle informazioni trasmesse alla Co.Vi.So.C., la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei dati contenuti nei prospetti con le risultanze delle scritture contabili.</p>	<p>soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.
--	--

2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del *pro-rata temporis*.

III. Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV. Emolumenti

1. Le società devono far pervenire alla Lega Professionisti Serie C, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro la data di chiusura di ciascun trimestre, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente.

2. La Lega Professionisti Serie C, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori

addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente.

V. Ritenute e contributi

Le società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

VI. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.

2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da

considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione *ex art. 102 bis* al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.

4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di compartecipazioni *ex art. 102 bis*, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle

voci “Disponibilità liquide” e “Altri titoli”. E’ vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La F.I.G.C. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

6. Vigente il sistema della “stanza di compensazione”, sono compresi nell’indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell’indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell’indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione.

7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.

VII. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/AttivoPatrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio

Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.

3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

Art. 86
Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

Art. 86
Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

I componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale e il soggetto responsabile del controllo contabile devono informare senza indugio la Co.Vi.So.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano:

- a) costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali;
- b) avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- c) pregiudicare la continuità dell'impresa.

<p style="text-align: center;">Art. 87 Ispezioni e controlli</p> <p>La Co.Vi.So.C., previa autorizzazione della CONSOB per le società quotate in borsa, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettuare ispezioni presso le società e richiedere a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari; b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse. <p style="text-align: center;">Art. 88 Certificazione dei bilanci</p> <p>Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la F.I.G.C. i bilanci annuali.</p> <p>Salvi gli obblighi derivanti dalle leggi dello Stato, i bilanci delle società di Serie A e di Serie B devono essere certificati da una società di revisione iscritta nell'albo CONSOB. Le società neopromosse in Serie B non sono tenute alla certificazione del bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 89 Iscrizione ai Campionati e ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</p> <p>Il Consiglio Federale fissa annualmente le norme per l'iscrizione ai Campionati e per l'ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87 Ispezioni e controlli</p> <p>La Co.Vi.So.C. può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società; b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse. <p style="text-align: center;">Art. 88 Certificazione dei bilanci</p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 89 Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</p> <p>Il Consiglio Federale fissa annualmente le norme per l'ammissione ai campionati professionistici, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo, e fissa altresì le norme per l'ammissione all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori.</p>
---	---

Art. 90 Sanzioni	Art. 90 Sanzioni
<p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 del Codice di giustizia sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 85 e 86 è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società della L.N.P. e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della L.P.S.C.. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. In caso di mancato rispetto del rapporto ricavi/indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre nella misura minima di 3 unità di ricavo per 1 unità di indebitamento, la Co.Vi.So.C., con provvedimento motivato, dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati; b) in versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibili all'uopo effettuati. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto ricavi/indebitamento nella predetta misura minima.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 3 è adottato altresì nei confronti delle società che omettano l'invio delle informazioni relative al rapporto di cui al medesimo comma. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, previo invio dei documenti da cui risulta il rispetto del rapporto di cui al comma 3.</p> <p>5. In caso di omesso invio dei documenti di cui agli artt. 85 e 86, fatto</p>	<p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 del Codice di giustizia sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società della Lega Nazionale Professionisti e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Professionisti Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C. dispone la sospensione dei contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Nazionale Professionisti, della misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:</p> <p>a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;</p> <p>b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:</p> <p>b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p>

salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C., con provvedimento motivato, dispone la sospensione dei contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere.

6. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine concesso la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone, con provvedimento motivato, la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata r.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.

1. Presso la F.I.G.C. è istituita la Co.A.Vi.So.C. (Commissione di Appello sulla Vigilanza delle Società di Calcio Professionistiche), composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da quattro membri nominati per un biennio dal Consiglio Federale fra persone aventi gli stessi requisiti professionali e di indipendenza richiesti per i componenti della

- b.2) nella forma dell'aumento di capitale;
- b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari nella misura minima.

5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Professionisti Serie C, della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:

- a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;
- b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:
 - b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - b.2) nella forma dell'aumento di capitale;
 - b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.

ABROGATO

<p>Co.Vi.So.C.. Per i suddetti componenti valgono le stesse condizioni di incompatibilità richiamate dall'art. 78, comma 5.</p> <p>2. I componenti della Co.A.Vi.So.C. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.</p> <p>3. La Co.A.Vi.So.C. esprime parere motivato alla F.I.G.C. sui reclami proposti dalle società avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati.</p> <p>4. La Co.A.Vi.So.C. decide sui reclami delle società avverso i provvedimenti della Co.Vi.So.C. di cui all'art. 90 commi 3 e 4.</p> <p>5. La Co.A.Vi.So.C. si avvale di un segretario, nominato dal Presidente federale, ed esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno approvato, su proposta della stessa, dal Consiglio Federale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 90 ter</p> <p>Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Co.A.Vi.So.C., ivi compresi i procedimenti di ammissione ai campionati, sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 90 ter</p> <p>Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti innanzi alla Co.Vi.So.C., ivi compresi i procedimenti di ammissione ai campionati, sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 90 quater Norme transitorie</p> <p>1. Per le società neo-promosse in Serie B al termine della stagione sportiva 2006/2007, l'obbligo di sottoporre il bilancio a revisione decorre dall'esercizio sociale 1° luglio 2006-30 giugno 2007, ovvero 1 gennaio 2007-31 dicembre 2007.</p> <p>2. L'obbligo di deposito del bilancio consolidato, di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo III e all'art. 85, lett. B), paragrafo III, decorre a partire</p>
---	--

	dall'ammissione ai campionati 2008/2009.
--	--

	3. Ai soli fini della campagna trasferimenti che si svolgerà nel periodo 2 luglio 2007-31 agosto 2007, e di quanto previsto dall'art. 90, le società della Lega Nazionale Professionisti devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio 2007, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VIII, riferito alla data del 31 marzo 2007.
--	---